



Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione

BANDO PER PROCEDURA SELETTIVA INTERNA

Progressione di livello nei profili ex articolo 54 CCNL 21/2/2002

Articolo 1

Norme di riferimento e posti a concorso

In applicazione di quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 21/2/2002, così come modificato dall'articolo 8 del CCNL 7/4/2006 nonché dall'articolo 4 del CCNL 13/5/2009, sono indette delle procedure selettive relativamente alle progressioni economiche del personale dell'Ispettorato appartenente ai livelli IV-VIII.

Le progressioni economiche di livello verranno effettuate secondo il seguente schema e relativamente al numero di passaggi indicato per ciascun livello di appartenenza:

Profilo di appartenenza	Anzianità richiesta	Livello di provenienza	Livello di destinazione	Posti a concorso
Funzionario di amministrazione	Almeno 3 anni	V	IV	4
Collaboratore tecnico	Almeno 4 anni			
Collaboratore tecnico	Almeno 4 anni	VI	V	4
Collaboratore di amministrazione	Almeno 3 anni			
Collaboratore di amministrazione	Almeno 3 anni	VII	VI	2
Operatore tecnico	Almeno 4 anni			

Qualora - a seguito della stipula del CCNL 2019-2021 del Comparto Istruzione e Ricerca - dovessero risultare risorse a seguito dell'innalzamento dei livelli di accesso di specifici profili, tali risorse saranno utilizzate, in costanza di procedimento e nell'annualità di riferimento delle presenti procedure selettive (per un incremento del numero di posizioni messe a bando) ovvero saranno disponibili per le successive progressioni economiche di livello.

Articolo 2

Personale che può prendere parte alla selezione

Sono destinatari della presente procedura selettiva i dipendenti di ruolo dell'Ispettorato in servizio alla data del 31 dicembre 2020, che abbiano maturato a quella data

- almeno n. 4 anni di servizio nel livello di appartenenza (a TI e TD) se inquadrati nei profili di Collaboratore tecnico ed Operatore tecnico;
- almeno n. 3 anni di servizio nel livello di appartenenza (a TI e TD) se inquadrati nei profili di Funzionario di amministrazione, Collaboratore di amministrazione ed Operatore di amministrazione.

Non sono ammessi alla selezione i/le dipendenti che abbiano riportato sanzioni disciplinari pari o superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 3

Modalità e criteri utilizzati per la selezione

Le procedure selettive saranno espletate su base unicamente documentale: i criteri utilizzati sono i criteri generali previsti dal comma 5 dell'art. 54 CCNL 1998-2001 in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valorizzazione del merito e della professionalità acquisita.

La graduazione dei criteri generali, su base 100, sarà la seguente per i profili professionali di Collaboratori tecnico, Collaboratore di amministrazione e Funzionario di amministrazione, così come previsto dall'articolo citato:

1) ANZIANITÀ MATURATA	25%
2) FORMAZIONE	10%
3) TITOLI	20%
4) VERIFICA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA	45%

La graduazione dei criteri generali, su base 100, sarà la seguente per il profilo professionale di Operatore tecnico, così come previsto dall'articolo citato:

1) ANZIANITÀ MATURATA	35%
2) FORMAZIONE	15%
3) TITOLI	20%
4) VERIFICA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA	30%

Tutti gli elementi dovranno essere posseduti alla data del 31 dicembre 2020. Per tutte le posizioni messe a concorso valgono le seguenti specifiche di carattere generale.

Articolo 4

Anzianità di servizio

L'**ANZIANITÀ** da riconoscere ai fini delle procedure selettive è quella maturata nel livello immediatamente precedente a quello a cui si presenta domanda di partecipazione ovvero nel profilo di appartenenza nel quale si concorre (o equiparato nei casi di mobilità volontaria da altre amministrazioni che applicavano una tipologia di profili differenti).

Sarà valutata esclusivamente l'anzianità ulteriore rispetto a quella richiesta ai fini della partecipazione alla procedura selettiva (rispettivamente tre o quattro anni a seconda del profilo di appartenenza): dalla suddetta anzianità andranno detratti i periodi di aspettativa per motivi personali ed altri periodi espressamente esclusi dalla normativa vigente.

Articolo 5

Titoli di studio e formativi

Nella categoria **FORMAZIONE** saranno valutati esclusivamente i titoli di studio posseduti ulteriori e superiori rispetto a quello richiesto quale requisito necessario per l'accesso al profilo nonché quelli relativi a corsi di formazione o percorsi formativi che sono certificabili e attinenti all'attività dell'Ispettorato o alle mansioni tipiche del profilo di appartenenza o per il quale si concorre; non saranno ritenuti validi titoli formativi utilizzati per precedenti procedure di progressioni di livello o per i concorsi di accesso al profilo nel quale si concorre.

Si rappresenta che verranno valutati fino ad un massimo complessivo di 25 tra titoli di studio e percorsi formativi (scelti dal candidato tra quelli ritenuti maggiormente significativi).

Tutti i documenti prodotti saranno valutati con parametrizzazione al punteggio massimo ovvero nel caso in cui uno o più candidati dovessero ottenere con i propri titoli presentati un punteggio complessivamente

superiore al punteggio massimo consentito, tutti i punteggi dei concorrenti saranno riparametrati – ovvero normalizzati - al punteggio del candidato che ha ottenuto il massimo punteggio, al quale verranno attribuiti il massimo dei punti assegnabili per la formazione.

Articolo 6 **Titoli di servizio**

Nella categoria **TITOLI** saranno valutati i titoli professionali posseduti e presentati, in allegato alla domanda oppure autocertificati. Si rappresenta che verranno valutati fino ad un massimo complessivo di 30 titoli (scelti dal candidato tra quelli ritenuti maggiormente significativi).

Non si procederà alla valutazione di incarichi già espressamente definiti dall'amministrazione come non valutabili, di incarichi di coordinamento, di lettere di encomio o atti simili, in quanto tali situazioni sono già oggetto di valutazione nell'ambito della verifica dell'attività professionale svolta; non saranno ritenuti validi titoli di carriera utilizzati per precedenti procedure di progressioni di livello o per i concorsi di accesso al profilo nel quale si concorre.

I titoli saranno valutati con normalizzazione al punteggio massimo: analogamente a quanto disposto per i titoli formativi, nel caso in cui uno o più candidati dovessero ottenere con i propri titoli presentati un punteggio complessivamente superiore al punteggio massimo consentito, tutti i punteggi dei concorrenti saranno riparametrati – ovvero normalizzati - al punteggio del candidato che ha ottenuto il massimo punteggio, al quale verranno attribuiti il massimo dei punti assegnabili per i titoli.

Articolo 7 **Valutazione dell'attività professionale svolta**

La scheda di verifica dell'**ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA** nel corso del biennio 2019-2020 dovrà essere redatta dall'attuale Responsabile della struttura (Servizio/Area/Ufficio di assegnazione) di ISIN presso la quale dipendente presta servizio, tenendo conto anche di elementi informativi forniti dai Responsabili delle strutture dell'Ispettorato presso le quali eventualmente lo stesso interessato abbia prestato servizio in precedenza o prestato servizio in concomitanza (per il personale assegnato in quota parte a più strutture).

Qualora la valutazione non venga ritenuta idonea, il candidato potrà presentare reclamo avverso alla verifica comunicatigli ad un Comitato appositamente costituito.

La scheda di verifica dell'attività svolta– seguendo quanto disposto dal D.lgs. 165/01 e a quanto disposto dal CCNL in merito ai criteri da adottare per valutare la produttività collettiva e individuale - farà riferimento ai seguenti indicatori:

- 1.** Precisione e qualità delle prestazioni svolte;
- 2.** Capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità ed alla gestione di cambiamenti organizzativi;
- 3.** Orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra i diversi uffici;
- 4.** Capacità di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.

Articolo 8 **Presentazione delle domande**

Le domande vanno presentate nei modi e nei tempi descritti nell'Allegato 1 e devono essere redatte secondo il modello di cui all'Allegato 5. Tutti i modelli presentati devono essere datati e firmati in maniera autografa, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Il candidato, nel presentare domanda, dovrà dichiarare espressamente di anche non aver sottoposto a valutazione titoli (formativi o di carriera) che sono stato già oggetto di valutazione in selezioni per l'accesso al livello di partecipazione (passaggi di livello o concorsi).

Dichiarazioni risultate non veritiere comporteranno l'esclusione dalla procedura concorsuale oltre all'avvio delle procedure per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Articolo 9

Commissione di valutazione

La Commissione esaminatrice, nominata con Determina del Direttore dell'ISIN, sarà composta da un Presidente nonché da due o più componenti individuati tra il personale dell'Ispettorato; le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente con inquadramento in un profilo professionale uguale o inferiore al IV livello, nei profili tecnico o amministrativo.

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi (60 giorni) dalla data del provvedimento di nomina. Tale termine potrà essere prorogato - per una sola volta e con analogo provvedimento del Direttore dell'ISIN - per comprovati ed eccezionali motivi rappresentati dal Presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga il Direttore dell'ISIN provvederà, con propria disposizione, alla sostituzione della Commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.

Articolo 10

Approvazione delle graduatorie e acquisizione nuova posizione

Gli effetti giuridici ed economici della nuova posizione acquisita per superamento delle procedure selettive decorreranno dal 1 gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria relativa alla presente procedura selettiva.

Articolo 11

Titoli di preferenza

A parità di punteggio valgono le preferenze determinate dall'art. 5 comma 4 del DPR 487/1994.

I titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito saranno valutati esclusivamente se già dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e purché risulti dai medesimi il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età.

Articolo 12

Allegati

Costituiscono parte integrante del bando i seguenti allegati:

Allegato 1) Istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione;

Allegato 2) Scheda di verifica dell'attività;

Allegato 3) Modello di autocertificazione per l'elenco dei titoli presentati;

Allegato 4) Criteri generali di valutazione;

Allegato 5) Modello di domanda di partecipazione.